

BGer 2C_796/2014 vom 16. September 2014

Bundesgericht, 2014-09-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_796_2014

FR: TF 2C_796/2014 du 16 septembre 2014

IT: TF 2C_796/2014 del 16 settembre 2014

Erwägungen

E. 1

Con decisione del 6 agosto 2014 la Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino ha negato al Sindacato A._____ il rilascio dell'autorizzazione a formare apprendisti di commercio. Adito tempestivamente il 14 agosto 2014, il Consiglio di Stato ticinese ha respinto, il 26 agosto successivo, l'istanza di provvedimenti cautelari (nel senso di autorizzare, pendente causa, l'inizio di un apprendistato) presentata dall'insorgente, ponendo a suo carico delle spese. Il Sindacato A._____ ha allora adito il Tribunale cantonale amministrativo il quale, con decisione incidentale del 5 settembre 2014, l'ha invitato a versare entro il 22 settembre 2014 un anticipo di fr. 1'000.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile.

L'11 settembre 2014 il Sindacato A._____ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui contesta l'ammontare dell'anticipo richiesto a garanzia delle spese processuali, facendo valere che l'importo chiesto è manifestamente sproporzionato tenendo conto delle difficoltà della causa oltre ad eccedere le sue capacità finanziarie.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

E. 2

Come già giudicato da questa Corte (sentenza 2C_214/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 2) quando, come in concreto, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale (non motivata) concernente una richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo esatto, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come una domanda di riduzione della richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che l'ha emanato per motivi di competenza (art. 30 al. 2 LTF).

E. 3

Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 4

Comunicazione al rappresentante del ricorrente, al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 16 settembre 2014

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.